

**Ordinanza del DATEC
sulla prova del metodo di produzione
e dell'origine dell'elettricità
(Ordinanza sulla garanzia di origine, OGO)¹**

730.010.1

Modifica del ...

Avamprogetto del 09.07.2012

*Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia
e delle comunicazioni,*

visti gli articoli 1d capoverso 6 e 1e capoverso 2 dell'ordinanza del 7 dicembre
1998² sull'energia (OEn),

ordina:

I

L'ordinanza del 24 novembre 2006³ sulla prova del metodo di produzione e
dell'origine dell'elettricità è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2 e cpv. 3 lett. a

² Il periodo di produzione determinante per la registrazione dell'elettricità prodotta e
immessa in rete è pari a un mese civile per gli impianti con una potenza di allaccia-
mento superiore a 30 kVA e a un mese civile, un trimestre o un anno civile per gli
altri impianti.

³ *Riguarda solamente il testo francese.*

Art. 3 **Registrazione dell'impianto di produzione**

¹ La base per la registrazione dell'impianto è costituita dai dati di cui all'articolo 2
capoverso 3 lettere c-f. I dati devono essere certificati da un organismo di valutazio-
ne della conformità (auditor) accreditato per questo settore. Per gli impianti con una
potenza di allacciamento pari al massimo a 30 kVA e per gli impianti che dispongo-
no di un contratto ai sensi dell'articolo 28a della legge del 26 giugno 1998⁴ sull'en-
ergia, è sufficiente una certificazione da parte dell'esercente del punto di misura-
zione, a condizione che sia giuridicamente distinto dal produttore.⁵

² L'organismo di rilascio verifica regolarmente i dati dell'impianto e i dati di produ-
zione registrati. A questo scopo, può effettuare sopralluoghi ed esigere il rinnovo
periodico della certificazione di cui al capoverso 1.

¹ Introdotta dal n. I dell'O del DATEC del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011
(RU **2011** 4103).

² **RS 730.01**

³ **RS 730.010.1**

⁴ **RS 730.0**

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 18 marzo 2008 (RU **2008** 1221).

